

VERBALE N. 2

PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO IL LOCALE DI DISCO, SITO IN ROMA, VIA CESARE DE LOLLIS, 22

CIG N. 819978222B

L’anno 2020, il giorno 9 del mese di giugno alle ore 11:00 presso gli uffici di Via Cesare De Lollis, 24/b in Roma si è riunito il RUP la dott.ssa Laura Toti giusta la determinazione direttoriale n. 3572 del 17 dicembre 2019.

Sono altresì presenti come supporto al RUP per la valutazione delle buste amministrative:

- Saverio Fata in qualità di supporto amministrativo – Responsabile della Posizione Organizzativa Gare e Contratti di DiSCo;
- Margherita Amitrano Zingale in qualità di supporto amministrativo - dipendente di DiSCo - assegnata all’Area 3;

PREMESSO CHE

- In data 3 giugno 2020 si è proceduto, sulla piattaforma regionale di e-procurement S.TE.L.L.A., all’apertura delle buste amministrative degli operatori concorrenti, come da Verbale n. 1 del RUP cui si rinvia *per relationem*;

IL RUP:

- **procede** alla valutazione della documentazione amministrativa delle ditte partecipanti alla procedura in oggetto, in ordine cronologico di invio delle offerte,
- **e rileva quanto segue:**

1) RML srl

Si constata la completezza della documentazione presentata, essendo presenti i seguenti file firmati digitalmente dall’operatore:

Domanda di partecipazione, certificati ISO, dichiarazione impegno assorbimento personale, DGUE, dichiarazioni integrative al DGUE, Passoe, Contributo Anac, Garanzia fidejussoria (quest’ultima anche con la firma digitale del Fidejussore) in misura ridotta giustificata dalle certificazioni ai sensi dell’art. 93 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e smi.

Verificata d’ufficio con esito positivo l’effettuazione del sopralluogo.

L’operatore ha dichiarato di ricorrere al subappalto per la sistemazione dei locali.

Si rileva che nel DGUE nella sezione B “capacità economica e finanziaria” alla voce “Fatturato specifico” (pag. 8) viene dichiarato un fatturato medio per tre esercizi pari ad € 770.454,00.

Nel Disciplinare di Gara (art. 7.2., pag. 9) si prescrive espressamente un:

“Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della concessione riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad € 1.800.000,00 i.e.”.

Sono stati **acquisiti d’ufficio la CCIAA** per verificare l’attività prevalente svolta dall’operatore e i **bilanci abbreviati di esercizio** per le ultime tre annualità disponibili (2016,2017,2018) per verificare il fatturato specifico medio dell’operatore e quest’ultimo risulta effettivamente inferiore a quello prescritto nel Disciplinare di gara.

Si rileva inoltre che su tale argomento era stata formulata anche una richiesta di chiarimento, che è stata evasa con il CHIARIMENTO n. 4 del 28 febbraio 2020.

istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con la conseguente esclusione dalla procedura di gara. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto".

Una prescrizione specifica in tal senso è stata parimenti prevista nel Capitolato d'oneri all'art. 16 comma 3 e nella Progettazione preliminare, in cui è riportata la Tabella con l'elenco delle "figure professionali impiegate".

Con riferimento alle Linee guida n. 13 dell'ANAC si riporta altresì quanto prescritto in particolare:
- al par. 3.2 per cui *"l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore";*
- ai par. 5.1 e 5.2:

"La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara. L'esclusione, viceversa, non è fondata nell'ipotesi in cui l'operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa, secondo i termini evidenziati al paragrafo 3".

A fronte di tale panorama normativo alla luce del quale valutare la dichiarazione di accettazione dell'operatore si osserva che nonostante la formale dichiarazione di accettazione della clausola sociale, in essa non risulta ben specificata la proposta contrattuale rivolta al personale uscente, in quanto il punto 2 della dichiarazione dell'operatore (sopra riportata) appare generico.

Si ritiene che, a fronte comunque dell'impegno formale dell'operatore ad accettare la clausola sociale e a riassorbire tutto il personale (punto 1 della sua dichiarazione), si possa attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio nei suoi confronti affinché precisi in modo più chiaro la proposta contrattuale per ciascun lavoratore assorbito, evidenziando inquadramento e trattamento economico, per ciascuno di essi, a seguito del ricollocamento.

Nei confronti dell'operatore CAPITAL srl verrà pertanto attivato il sub-procedimento di soccorso istruttorio avente ad oggetto l'indicazione delle concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento alla proposta contrattuale di ricollocamento (inquadramento e trattamento economico) di tutti i lavoratori riassorbiti.

3) FOOD SERVICE srl

Si constata la completezza della documentazione presentata, essendo presenti i seguenti file firmati digitalmente dall'operatore:

Domanda di partecipazione, certificati ISO, piano di riassorbimento personale, DGUE, dichiarazioni integrative al DGUE, Passoe, Contributo Anac, Garanzia fidejussoria (quest'ultima anche con la firma digitale del Fidejussore) in misura ridotta giustificata dalle certificazioni ai sensi dell'art. 93 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e smi.

Verificata d'ufficio con esito positivo l'effettuazione del sopralluogo.

L'operatore dichiara di non ricorrere a subappalto.

Sono stati **acquisiti d'ufficio la CCIAA** per verificare l'attività prevalente svolta dall'operatore e i **bilanci abbreviati di esercizio** per le ultime tre annualità disponibili (2016,2017,2018) per verificare il fatturato specifico medio dell'operatore. Le verifiche hanno avuto esito positivo.

vigore [...] L'applicazione della suddetta clausola comporterà un assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale avverrà infatti nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assunto. Nel caso dello scrivente operatore la pianificazione e l'organizzazione sono descritti all'interno dell'offerta tecnica, configurando in questo modo un'offerta non condizionata" [...];

"La clausola sociale verrà applicata per un monte ore annuale pari ad 12.320 per servizi di bar e tavola calda; si conferma che il 100% dei lavoratori beneficerà della clausola sociale con eventuali allineamenti percentuali di part-time direttamente proporzionati ai monti ore relativi alla mansione svolta da ciascuna risorsa e al nuovo relativo fabbisogno di cui al progetto tecnico; restano fermi e verranno quindi preventivamente verificati i requisiti relativi alle competenze del personale precedentemente impiegato di cui al capitolato tecnico in relazione al nuovo fabbisogno di cui al progetto tecnico; la proposta contrattuale prevederà il medesimo CCNL applicato dall'impresa uscente e il medesimo livello contrattuale applicato".

Il Piano di riassorbimento non appare esprimere in modo chiaro – ferma la dichiarazione formale di accettazione della clausola sociale e di impegno all'assorbimento del 100% del personale – una proposta contrattuale contenente almeno inquadramento e trattamento economico di ciascun lavoratore a seguito del ricollocamento.

Nei confronti dell'operatore CIMAS srl verrà pertanto attivato il sub-procedimento di soccorso istruttorio avente ad oggetto l'indicazione delle concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento alla proposta contrattuale di ricollocamento (inquadramento e trattamento economico) di tutti i lavoratori riassorbiti.

- **Verifica**, con esito positivo, la polizza fideiussoria - presentata da ciascuno degli operatori concorrenti, in misura ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e smi in ragione delle certificazioni allegate – anche tramite accesso alla banca dati dell'IVASS per le verifiche delle Compagnie assicuratrici/Intermediari;

All'esito delle verifiche effettuate, il RUP:

- **Propone l'esclusione** dell'operatore RML srl per mancato possesso del requisito di capacità economico-finanziaria prescritto dal Disciplinare di gara;
- **Attiva il sub-procedimento di soccorso istruttorio** nei confronti degli operatori CAPITAL srl, FOOD SERVICE srl e CIMAS srl.

Alle ore 12.15 termina la seduta relativa alla verifica amministrativa della procedura di gara in oggetto. Il presente Verbale consta di n. 5 pagine.

Letto, firmato e sottoscritto

Il RUP

Dott.ssa Laura Toti
